

COMUNE DI NE



Città Metropolitana di Genova



Ordinanza n. **17** /2020

COMUNE DI NE

Prot.0004702 - 20.05.2020

CAT. X CLASSE 1 INTERNO



IL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL'IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo, 4 marzo e 8 marzo 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 , 11 marzo 2020, 22 marzo, 25 marzo recanti “Ulteriori misure per il contenimento, il contrasto e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il decreto legge 9 marzo 2020 n.14 recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale e, in particolare , l’art. 11 del suddetto decreto legge”,
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n. 6 ;
- il decreto legge 25 marzo n 19 , recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020 recante proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino alla data del 13 aprile 2020 .
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino alla data del 03 maggio 2020
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino alla data del 17 maggio 2020
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante " Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la circolare del Ministero dell'Interno –Gabinetto del Ministro- n. 15350/117 (2) Uff.III-Prot.Civ.

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute: • 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visti inoltre i provvedimenti di Regione Liguria:

- Ordinanza n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 anno 2020 recanti "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Ordinanza n. 9 del 20/03/2020 con la quale, al fine di garantire un più elevato livello di distanziamento sociale tra le persone fisiche, tenuta presente l'evoluzione dell'epidemia da COVID-19 nel territorio ligure, si stabiliscono ulteriori misure interdittive, nel rispetto delle prescrizioni dei DPCM 8 e 9 marzo 2020 e si ordina ai Sindaci di individuare i luoghi idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- Ordinanza n. 13 del 30 marzo 2020 recante "Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- Decreto 10/2020 del 29 marzo 2020 ad oggetto "Attività cantieri sul territorio della Regione Liguria: disposizioni fino al 3 aprile 2020";
- Ordinanza n. 16 del 03 aprile 2020 recante "Ulteriori misure in materia di collegamento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto 18/2020 del 13 aprile 2020 ad oggetto "Atto di indirizzo e disposizioni attuative di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Ordinanza n. 19 del 14 aprile 2020 "D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Liguria" che abroga il Decreto 18/2020 del 13 aprile 2020;

- Ordinanza 22/2020 - misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 relative a interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al Dpcm del 10 aprile 2020
- Ordinanza 25/2020 - misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 relative a interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al Dpcm del 26 aprile 2020
- Ordinanza n. 24 del 3 maggio 2020 "Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale sulla base delle disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Ordinanza n. 25 del 3 maggio 2020 "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020;
- Ordinanza n. 30 del 17 maggio 2020 " Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020

Viste le proprie precedenti ordinanze in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19

Ritenuto opportuno ridurre le circostanze e le condizioni favorevoli alla diffusione del virus mediante l'adozione di alcune misure restrittive in via esclusivamente precauzionale e cautelativa al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19

ORDINA

Con decorrenza dal **20 maggio 2020 e fino al 02 giugno 2020**, oltre, alle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale indicate nell'articolo 1 del D.P.C.M. 17 maggio 2020:

L'obbligo di utilizzo della mascherina, o di altri sistemi di protezione della bocca e del naso, per l'accesso :

- ai locali privati ad uso pubblico, adibiti ad attività commerciali;
- agli uffici pubblici;
- agli uffici postali;
- ai mercati all'aperto;

- a parchi, giardini comunali,;
- ai cimiteri cittadini, il cui accesso dovrà essere contingentato;
- ai mezzi di trasporto pubblico e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone.

E' fatto altresì obbligo: - come disposto dall'articolo 3 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, " di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro.

Nel caso si verificano code di attesa per l'accesso ad attività commerciali, attività artigianali, pubblici esercizi, ciascuno per le attività ivi consentite, deve essere data la precedenza alle donne in gravidanza e alle persone non autosufficienti.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti; - di avere sempre con sé, quando si è al di fuori della propria residenza privata, le suddette protezioni delle vie respiratorie (mascherine);

L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), così come meglio descritte all'art. 3. C. 2 del DPCM, è comunque fortemente raccomandato in tutte le aree al di fuori della proprietà privata.

Tutte le proprie precedenti disposizioni in materia si intendono abrogate e sostituite dalla presente ordinanza.

AVVERTE INOLTRE

- che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento è punita, ai sensi dell'art. 4 "Sanzioni e controlli" del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale [...]. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fin a un terzo".

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet istituzionale .

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene trasmessa:

- alla Prefettura di Genova;
- alla Questura di Genova;
- al Commissariato di P.S. di Chiavari;
- alla Stazione dei Carabinieri di Lavagna;

- alla Brigata Guardia di Finanza di Chiavari;
- alla Stazione Carabinieri Forestale di Lavagna
- al Responsabile Polizia Locale Unione Le Valli dell'Entella nonché al personale della sede territoriale di Ne.

AVVISA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO

Francesca Garibaldi

Francesca Garibaldi

[Handwritten signature]